

(AC 4818 - sezione 10)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

*(Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente).*

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 10.**

*(Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. *(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente).* — 1. I rapporti tra contribuente e amministra-

zione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni amministrative e penali né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria e degli enti locali, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni ed errori delle amministrazioni stesse.

3. In caso di contestazioni relative alla competenza temporale si applicano esclusivamente gli interessi per ritardato pagamento.

4. Non sono punibili gli errori formali del contribuente, se non comportano un concreto impedimento all'attività di controllo e di accertamento.

5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.

Al comma 2, dopo la parola: finanziaria, aggiungere le seguenti: ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima.

10. 2 (Nuova formulazione) Teresio Del-
fino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 3 dopo le parole: della norma tributaria aggiungere le seguenti: o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

10. 5 (Nuova formulazione) Molgora, Frosio Roncalli.

(AC 4918 - sezione 11)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE****ART. 11.***(Interpello del contribuente).*

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 11.***(Interpello del contribuente).**Sostituirlo con il seguente:***ART. 11. (Interpello del contribuente).** —

1. L'amministrazione finanziaria deve rispondere al contribuente che avanza specifico interpello inderogabilmente entro trenta giorni. In caso di mancata risposta, vale il principio del silenzio-assenso, ove applicabile in relazione al quesito posto. L'amministrazione finanziaria si assume tutte le responsabilità della risposta ed in caso di errore ai danni dello Stato il contribuente può comunque avvalersi di quanto comunicatogli dall'ufficio senza subire sanzioni fino al periodo d'imposta successivo a quello dell'eventuale contestazione.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.

Al comma 3, sostituire le parole da: non possono essere irrogate sanzioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* in caso di mancata risposta nei termini previsti non possono essere imposte sanzioni al contribuente che si è conformato all'interpretazione o al comportamento prospettato nell'istanza.

11. 2. Conte.

(AC 4818 - sezione 12)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.***(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali).*

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa avanti gli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, salvo casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori pos-

sono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 12.***(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12. (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali). — 1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio

delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. In caso di verifiche fiscali il contribuente ha diritto di essere informato con almeno dieci giorni di preavviso e gli deve altresì essere comunicato lo scopo della verifica stessa e la documentazione che dovrà esibire. Le disposizioni del presente comma non si applicano in presenza di situazioni in cui possano configurarsi ipotesi di reato.

3. Le verifiche e gli accertamenti delle dichiarazioni del contribuente non possono essere effettuate oltre il terzo anno dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione, senza possibilità di proroghe. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, tale termine è elevato a cinque anni rispetto alla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Conseguentemente l'obbligo di conservazione di atti e documenti ai fini fiscali non può eccedere il termine di cinque anni.

4. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

5. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

6. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i quindici giorni lavorativi. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

7. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge, può rivol-

gersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

8. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. In ogni caso è vietato chiedere al contribuente di sottoscrivere, in sede di chiusura della verifica, dichiarazioni di non aver subito danni dalla verifica stessa. L'avviso di accertamento non può essere emanato a pena di nullità prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: salvo con le seguenti: prorogabili per ulteriori trenta giorni nei.

12. 5. (Ulteriore formulazione) Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (Diritto di opposizione e autotutela). — 1. Il contribuente ha il diritto di contestare le decisioni assunte a suo carico dall'amministrazione finanziaria e può esercitare tale diritto entro il termine tassativo di trenta giorni. Nell'eventualità che il contribuente abbia presentato opposizione, l'amministrazione ha l'obbligo di procedere ad un esame imparziale della pratica, nonché di applicare entro quindici giorni, in caso di errore dell'ufficio, il principio dell'autotutela. Se la questione non viene risolta secondo le richieste del contribuente, questi può agire attraverso il contenzioso tributario.

2. Il principio dell'autotutela costituisce un obbligo per l'amministrazione finanziaria. Qualora gli uffici finanziari debbano applicare il principio dell'autotutela per errore proprio, al contribuente spetta co-

munque, a titolo di risarcimento, un credito di imposta forfetario di lire 250.000 da far valere su un tributo a sua scelta.

3. Nel caso in cui l'ufficio non applichi il principio dell'autotutela ed in sede contenziosa risulti evidente, valutando con la diligenza del buon padre di famiglia, l'errore dell'ufficio stesso, il contribuente, oltre al rimborso entro trenta giorni delle spese e dell'indebito con sentenza immediatamente esecutiva, ha diritto ad un risarcimento di lire 1.500.000 e alla detrazione dal proprio reddito delle spese sostenute.

4. Le spese sostenute in sede contenziosa possono essere in ogni caso detratte dal reddito del contribuente se l'esito è a lui favorevole, anche parzialmente.

5. Secondo la volontà e la scelta del contribuente, i rimborsi di imposta o per spese processuali, i risarcimenti e qualsiasi somma dovuta dallo Stato anche a seguito di contenzioso tributario possono essere utilizzati in compensazione di tributi.

12. 06. Molgora.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Garanzia del contribuente per le spese processuali nei giudizi tributari*). — 1. In deroga all'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, in caso di soccombenza degli enti impositori, non è ammessa la compensazione delle spese processuali fra le parti.

12. 01. Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Paroli, Tremonti, Viale, Berselli, Contento, Alberto Giorgetti, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

(AC 4818 - sezione 13)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Garante del contribuente).

1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle pro-

vince autonome è istituito il Garante del contribuente.

2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;

b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, a riposo, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito della categoria di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nella categoria di cui alla lettera c) del comma 2.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.

5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.

6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per

iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.

10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.

11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.

12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Garante del contribuente).

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: della corte di appello con le seguenti: della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata

13. 35. Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: a riposo aggiungere le seguenti: da almeno due anni

13. 8. Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: a riposo con le seguenti: pensionati.

13. 10. Antonio Pepe.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È attivato, contestualmente all'istituzione del Garante del contribuente un numero verde attraverso il quale far pervenire segnalazioni di soprusi o disfun-

zioni nelle attività di accertamento e riscossione. Dell'attivazione di tale numero deve essere data notizia ai contribuenti.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: per iscritto aggiungere le seguenti: o per via telematica.

13. 4. Conte, Armosino, Berruti, Leone, Nan, Paroli, Tremonti, Viale.

(AC 4818 - sezione 14)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Contribuenti non residenti).

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Contribuenti non residenti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14. *(Contribuenti non residenti).* — 1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione

di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.

(AC 4818 - sezione 15)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie).

1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15. — *(Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie).* — 1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, recepisce in un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie

le segnalazioni del Garante del contribuente e degli ordini professionali competenti.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.

(AC 4818 - sezione 16)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Coordinamento normativo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(Coordinamento normativo).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16. *(Coordinamento normativo).* —
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a

garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.

2. Al fine di ottenere una maggiore chiarezza normativa, entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.

(AC 4818 - sezione 17)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Concessionari della riscossione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

(AC 4818 - sezione 18)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4818 NEL TESTO DALLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Disposizioni di attuazione).

1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

(Disposizioni di attuazione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. (Disposizioni di attuazione). — 1. I decreti ministeriali devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.

(AC 4818 - sezione 19)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE)

ART. 19.

(Attuazione del diritto di interpello del contribuente).

1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge dalla data della sua entrata in vigore.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze è altresì autorizzato

ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.

(AC 4818 - sezione 20)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE)

ART. 20.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

(Copertura finanziaria).

Al comma 1, sostituire le parole da: per gli anni 2000 e 2001 *fino a:* bilancio triennale 1999-2001 *con le seguenti:* mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

Conseguentemente sostituire le parole: per l'anno 1999 *con le seguenti:* per l'anno 2000.

20. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2, sostituire le parole da: per gli anni 2000 e 2001 *fino a:* bilancio triennale 1999-2001 *con le seguenti:* mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002.

Conseguentemente sostituire le parole: per l'anno 1999 *con le seguenti:* per l'anno 2000.

20. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**(AC 4818 - sezione 21)**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(AC. 4818 - sezione 22)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

negli ultimi anni si sono verificati numerosi errori nelle emissioni di cartelle esattoriali per tributi erariali, anche a causa di errori di elaborazione da parte della SOGEI;

tali errori hanno costretto i contribuenti a presentare ricorsi o a recarsi presso gli uffici finanziari per chiedere l'applicazione del principio dell'autotutela, frequentemente utilizzando i propri professionisti;

questi fatti hanno creato ai contribuenti stessi un notevole danno in termini di tempo e di denaro;

impegna il Governo

a rendere prioritaria ed obbligatoria, ove ne esistano i presupposti, l'applicazione del principio dell'autotutela;

ad attribuire a titolo di risarcimento un credito d'imposta ai contribuenti che subiscono danni per errori dell'amministrazione finanziaria, come nel caso del fenomeno delle cosiddette cartelle pazze, prospettato in premessa.

9/4818/1. Molgora, Frosio Roncalli.

La Camera,

rilevata l'importanza dell'approvazione del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente »;

ribadita l'esigenza di dedicare sempre maggiore attenzione agli effetti che le modifiche all'ordinamento tributario possono comportare per i contribuenti e, in parti-

colare, agli oneri che spesso conseguono a tali modifiche nonché alla ragionevole previsione dei termini per procedere ai necessari adeguamenti;

impegna il Governo

ad evidenziare espressamente, nella relazione che correde i disegni di legge di iniziativa governativa volti ad istituire

nuovi tributi o a modificare quelli esistenti, gli effetti determinati dalle singole disposizioni nei confronti dei contribuenti con particolare attenzione agli oneri previsti per l'adeguamento alla nuova normativa ed ai termini opportuni per facilitarne la corretta applicazione.

9/4818/2 Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Fino, Antonio Pepe.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4411 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PROROGARE GLI INTERVENTI IN FAVORE DELL'ALBANIA E LA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE (APPROVATO DAL SENATO) (6744)

(A.C. 6744 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania).

1. Il presente articolo disciplina gli interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 300, ed all'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del predetto decreto-legge n. 110 del 1999.

2. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le eventuali modificazioni approvate dal Ministero degli affari esteri, sono gestiti fino alla loro conclusione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, con le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1, dal Ministero degli affari esteri, al fine di garantirne la progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti, per le medesime finalità, dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Il Ministero degli affari esteri può utilizzare, previa intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione dei progetti di intervento di cui al comma 1, le risorse umane e strumentali dell'ufficio già addetto agli interventi straordinari in Albania, determinandone le relative funzioni.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri esercita i poteri e le competenze previste dalla legge 3 agosto 1998, n. 300, e dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate entro il 31 marzo 2000 le risorse finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1 da trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Detti fondi sono versati dal Ministero degli affari esteri ad apposita contabilità speciale di tesoreria, intestata alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.

5. Per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi in apposita unità previsionale di base del Ministero dell'interno.

ART. 2.

(Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace).

1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati al 30 giugno 2000.

2. È altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.

3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, è prorogato fino al 31 marzo 2000.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.

5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonché al personale di cui al comma 2;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonché al personale di cui al comma 2;

d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessità alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, per l'anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da elenco allegato n. 1;

b) quanto a lire 230 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2;

c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO N. 1

*(previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a))*ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000
AGLI ACCANTONAMENTI DI TABELLA A
DELLA LEGGE FINANZIARIA*(miliardi di lire)*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	44
Ministro degli affari esteri	11
Ministero dell'interno	12
Ministero della difesa	8
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	20
Ministero dell'ambiente	5
	<hr/>
TOTALE	100

ALLEGATO N. 2

(previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b))

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000
NELLA PARTE CORRENTE DELLA TABELLA C
DELLA LEGGE FINANZIARIA

(miliardi di lire)

MINISTERO TESORO, BILANCIO E PROGR. ECONOM.:	
Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 – cap. 1940/p)	10
Legge n. 20 del 1994 - Corte dei conti (3.1.3.10 – cap. 2815)	5
MINISTERO AFFARI ESTERI:	
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento – capitoli 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; - 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	110
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE:	
Legge n. 440 del 1997 - « Fondo ampliamento offerta formativa » (2.1.3.1 - cap. 1810)	50
MINISTERO LAVORI PUBBLICI:	
Legge n. 431 del 1998 - « Disciplina delle locazioni ad uso abitativo » (7.1.2.1 - cap. 4201)	10
MINISTERO INDUSTRIA:	
Legge n. 287 del 1990 - « Autorità garante della concorrenza e del mercato » (5.1.2.2 - cap. 2850)	5
MINISTERO SANITÀ:	
Decreto legislativo n. 502 del 1992 - « Fondo sanitario nazionale » (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)	20
MINISTERO AMBIENTE:	
Legge n. 979 del 1982 - « Difesa del mare » (8.1.2.1 - capitoli 3955, 3957/p)	10
Decreto-legge n. 496 del 1993 - « Agenzia nazionale per la protezione ambientale » (6.1.2.1 - cap. 3151)	10
TOTALE	230